

Busta 3

1. domanda

Il candidato definisca il trattamento zootecnico, lo distingua dal trattamento terapeutico e dall'impiego illecito di sostanze ad azione ormonale e illustri i controlli da effettuare in allevamento.	Punteggio
Normativa di riferimento ☐ Direttiva 96/22/CE: divieto di determinate sostanze ormonali, tireostatiche e β-agoniste, con deroghe terapeutiche e zootecniche. [eur-lex.europa.eu], [eur-lex.europa.eu] ☐ Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, testo vigente indicato da Normattiva dal 26 marzo 2021; l'art. 4 disciplina specifiche somministrazioni terapeutiche e l'art. 15 le registrazioni. [normattiva.it], [normattiva.it], [normattiva.it] ☐ Regolamento (UE) 2019/6. ☐ Decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218. Il precedente D.Lgs. 193/2006 risulta abrogato dal D.Lgs. 218/2023. [normattiva.it], [normattiva.it] ☐ Regolamento delegato (UE) 2022/1644.	Gesamt Punkte 10
• Il trattamento zootecnico costituisce una deroga regolamentata al divieto generale dell'impiego di determinate sostanze ad azione ormonale negli animali produttori di alimenti. • Il candidato deve distinguere: • trattamento terapeutico: somministrazione a un animale individuato, dopo valutazione veterinaria, per trattare le condizioni ammesse; • trattamento zootecnico: impiego consentito di determinate sostanze per finalità riproduttive espressamente previste; • impiego illecito: uso di sostanze vietate o uso al di fuori delle deroghe, per esempio per promuovere crescita o produttività. • Il veterinario ufficiale verifica: • identificazione delle bovine; • protocollo applicato; • principio attivo; • medicinale veterinario autorizzato; • finalità effettiva; • prescrizione e responsabilità veterinaria; • somministrazione; • registrazione; • tempi di attesa; • corrispondenza fra quantità acquistate e animali trattati; • assenza di sostanze vietate; • eventuale rischio di residui. La semplice indicazione "sincronizzazione degli estri" non basta a dimostrare la conformità. Occorre verificare che il trattamento rientri nella fattispecie ammessa e sia eseguito con medicinali e modalità conformi.	1,5 1,5 4,5 2,5

2. domanda

Un esito analitico evidenzia una non conformità in un mangime già distribuito a più allevamenti. Il candidato descriva il percorso dalla ricezione del rapporto di prova alla gestione degli allevamenti destinatari e degli animali che hanno consumato il mangime.		Punteggio
Normativa di riferimento	☐ Regolamento (CE) 178/2002: sicurezza, tracciabilità, ritiro e richiamo. ☐ Regolamento (CE) 183/2005: filiera dalla produzione primaria all'immissione sul mercato e alla somministrazione agli animali produttori di alimenti. [eur-lex.europa.eu], [eur-lex.europa.eu] ☐ Regolamento (UE) 2017/625. [eur-lex.europa.eu] ☐ In relazione al contaminante: Direttiva 2002/32/CE sulle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali. ☐ Se coinvolti residui farmacologici: Regolamenti (UE) 2022/1644 e 2022/1646	Gesamt Punkte 10
	Il dirigente deve acquisire e validare: • identificazione del campione; • lotto; • parametro; • risultato; • limite applicabile; • metodo; • eventuale incertezza pertinente; • distributori e destinatari. Successivamente deve ricostruire: 1. quantità prodotta; 2. quantità ancora presente; 3. quantità distribuita; 4. clienti; 5. specie e categorie animali; 6. quantità consumata; 7. periodo di somministrazione; 8. prodotti eventualmente ottenuti dagli animali. La gestione deve distinguere: • pericolo per la salute animale; • rischio di residui o trasferimento negli alimenti; • mera non conformità compositiva o di etichettatura, se priva di implicazioni sanitarie immediate. Le misure possono comprendere blocco, ritiro, richiamo, distruzione o destinazione alternativa consentita, secondo la natura del pericolo. Negli allevamenti è necessario valutare sospensione della somministrazione, identificazione dei gruppi esposti, osservazione sanitaria, eventuali campionamenti e gestione dei prodotti di origine animale. Devono essere informate le autorità territorialmente competenti sugli allevamenti coinvolti. La conclusione richiede che tutti i lotti siano contabilizzati e che sia verificata l'efficacia del ritiro e delle misure correttive.	3 3 3 1

3. domanda

Il candidato descriva il corretto impiego di medicinali antimicrobici ai sensi dell'art.29 del DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2023, n. 218 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre"		Punteggio
Normativa di riferimento		Gesamt Punkte 10
	RISPOSTA : a) l'associazione di più di un medicinale veterinario contenente sostanze attive antimicrobiche è consentita soltanto in casi opportunamente giustificati e documentati e per la somministrazione a un singolo animale. Il trattamento di un gruppo ristretto di animali con più di un medicinale veterinario contenente sostanze attive antimicrobiche deve essere opportunamente giustificato sulla base di una diagnosi clinica e di laboratorio, che includa la coltura batterica e il test di sensibilità; b) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali raccomandano una limitazione, sono impiegati, per quanto possibile, sulla base di esami batteriologici e test di sensibilità, per accertarsi che non esistano altri antibiotici sufficientemente efficaci o appropriati per trattare la malattia diagnosticata; c) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali raccomandano una limitazione sono impiegati per metafilassi solo in casi eccezionali, sulla base di esami batteriologici e test di sensibilità, per accertarsi che non esistano altri antibiotici sufficientemente efficaci o appropriati per trattare la malattia diagnosticata, salvo casi particolari, adeguatamente motivati e documentati dal medico veterinario; d) gli antibiotici, per cui specifiche raccomandazioni scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali raccomandano una limitazione, non sono impiegati per la profilassi;	2,5 2,5 2,5 2,5